



COMUNE DI CASTELDELICI

Allegato C

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI STRUTTURE/SPAZI IDONEI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELDELICI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE (TERRENI O FABBRICATI)

DENOMINATO _____

PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E UNIONI CIVILI.

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale del Comune di Casteldelci, Piazza San Niccolò n. 2

tra: _____

nato/a a _____ (____) il _____

C.F. _____

residente in _____ (____)

Via _____ n. _____

in qualità di:

titolare/legale rappresentante dell'impresa/o proprietario dell'immobile _____

con sede legale in _____ (____)

Via/Piazza _____, n. C.F. _____

_____, P. Iva _____

recapito telefonico _____; email/pec _____

comodante, di seguito denominato "Comodante"

e

Comune di Comune di Casteldelci, con sede in Piazza San Niccolò (CF 80008970412 /Partita I.V.A. 00443730411), rappresentato da _____, come previsto dall'art. 107 del D.P.R. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

comodatario, di seguito denominato "Comune"

PREMESSO

- che il Comune di Comune di Casteldelci ha fra i suoi obiettivi prioritari la promozione e valorizzazione del proprio territorio;

- che la celebrazione di matrimoni civili e unioni civili nel Comune di Casteldelci si ritiene possa concorrere a promuovere e valorizzare ulteriormente il patrimonio immobiliare del territorio, qualora si strutturino azioni di marketing territoriale funzionali allo sviluppo del cosiddetto "Wedding Tourism", individuando per tali celebrazioni

sia edifici di proprietà comunale, che luoghi e strutture di proprietà privata con analoghe caratteristiche al fine di incrementare l'offerta di sedi ritenute idonee ad ospitare la celebrazione dei riti civili ed innescando conseguentemente l'attrazione turistica nel settore "Wedding";

- che il Comune di Casteldelci intende offrire - a coloro che lo desiderino - la possibilità di contrarre matrimonio o unione con rito civile, oltre che nelle sedi comunali tradizionali, anche in edifici o aree di proprietà privata messi a disposizione del Comune di Comune di Riccò del Golfo di Spezia;

- che il comodante ha la disponibilità dell'immobile _____ in qualità di proprietario/titolare di altro diritto sul bene immobile ovvero ad altro titolo _____ ed ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Comune di Casteldelci;

- che la Giunta Comunale con la Deliberazione n. 63 del 20/11/2025 ha dato indicazioni circa le azioni di marketing territoriali funzionali allo sviluppo del cosiddetto "Wedding Tourism";

- che con Determinazione n. _____ del _____ del responsabile del servizio sono state individuate all'esito della manifestazione di interesse, promossa con apposito avviso, le dimore/aree di proprietà privata idonee alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili;

- che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. _____ del _____ ha istituito i nuovi Uffici separati di Stato Civile funzionali ad ospitare le celebrazioni dei matrimoni e unioni con rito civile;

- che il Comune di Comune di Casteldelci ha individuato lo spazio/area _____, come da planimetria allegata al presente atto, di proprietà/in disponibilità del comodante _____ denominata _____, posta in Via/Piazza _____ quale Ufficio separato di Stato Civile per la sola funzione di celebrazione dei matrimoni e unioni con rito civile per la durata di due anni rinnovabili di in anno in anno;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (oggetto e finalità)

Il presente atto, le cui premesse ne costituiscono parte integrante, ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni e unioni con rito civile in locali e/o pertinenze funzionali, comprese le aree a verde di pertinenza della struttura denominata _____ posto in Via/Piazza _____, Comune di Casteldelci, mediante l'istituzione di un Ufficio separato di Stato Civile.

ARTICOLO 2 (descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato)

Per l'istituzione di un Ufficio separato di Stato Civile, da costituirsi di volta in volta in occasione della celebrazione di matrimonio e unione civile, il comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comune - che accetta - gli ambienti contraddistinti catastalmente al foglio n. ____ particella n. ____ sub ____ del Catasto Fabbricati/Terreni del Comune di Comune di Casteldelci, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto.

Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all'uso, come risultante dal sopralluogo effettuato in data _____ ed è stata individuata la sala/area _____ indicata nella planimetria allegata al presente atto nonché le aree a verde di pertinenza della struttura.

ARTICOLO 3 (destinazione d'uso)

I luoghi oggetto di comodato saranno utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione. I locali/luoghi, da acquisire in comodato d'uso gratuito, devono essere destinati in modo esclusivo alla celebrazione dei riti civili.

A questo scopo nell'immediatezza di ogni matrimonio e unione civile, il Comune provvederà alla costituzione nei luoghi in questione di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di labaro od altra insegna recante lo stemma del Comune di Casteldelci.

Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio separato di Stato Civile, i luoghi in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

ARTICOLO 4 (condizioni e tariffe)

Con Deliberazione la Giunta Comunale stabilirà le tariffe dovute dai richiedenti al Comune per la celebrazione dei matrimoni e unioni civili.

Per l'utilizzo della sala/spazi e relative pertinenze della struttura, compreso le aree a verde, sarà il soggetto comodante in trattativa con gli sposi/richiedenti unione civile a determinare il costo in funzione degli ulteriori servizi richiesti.

Dovrà tuttavia essere prevista - compatibilmente con la disponibilità - la sola celebrazione del matrimonio e unione civile, inclusiva della facoltà di fare foto all'interno ed all'esterno dell'edificio per un periodo indicativo di 90 minuti, salvo diverso accordo con i richiedenti.

L'immobile garantisce, in caso di uso di spazi all'aperto, la disponibilità di luoghi al chiuso.

Il calendario degli eventi è gestito dall'Ufficio di Stato Civile del Comune.

ARTICOLO 5

(Allestimento della sala e/o ambienti)

Per ogni celebrazione di matrimonio e unione civile il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente almeno:

1. n. 1 tavolo di almeno mt 1,5;
2. n. 10 sedute per l'Ufficiale di Stato Civile, il personale comunale, i nubendi o richiedenti unione civile e testimoni.

Durante il matrimonio o unione civile il luogo di celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro e dell'immagine del Comune quali, a mero titolo esemplificativo, la somministrazione di bevande e alimenti.

ARTICOLO 6

(accessibilità del luogo di celebrazione)

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio e unione civile devono essere celebrati in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso. Il comodante dovrà perciò adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre, ecc., o qualsiasi altro ostacolo, non impediscano l'accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione da parte del pubblico.

ARTICOLO 7

(responsabilità ed obbligazioni del Comune)

In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi".

Il comodante dunque esonera l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere e spesa in relazione alla custodia/conservazione/pulizia/deterioramento del locale ove si celebra il matrimonio o l'unione civile.

Il comodante esonera, altresì, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni derivanti da azioni o omissioni - anche di terzi - durante l'utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio o l'unione civile.

Il comodante, al riguardo, allega adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui sopra.

ARTICOLO 8

(responsabilità ed obbligazioni del comodante)

Sono posti a carico del comodante i seguenti obblighi:

- a) garantire l'uso esclusivo, nelle date/orari che verranno stabiliti da apposita Delibera di Giunta, dei locali individuati quali Uffici separati di Stato Civile, nonché dei beni mobili di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), dell'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune necessari per le celebrazioni dei riti civili (il carattere di esclusività, da intendersi quale non concomitanza con altri eventi); garantire il libero accesso dei cittadini alla struttura/spazio ove è istituito l'Ufficio di Stato Civile durante le celebrazioni (la proprietà dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per il libero accesso e la permanenza nel luogo di celebrazione che per legge è aperto al pubblico);
- b) effettuare la manutenzione dello spazio a propria cura e spese, senza che possano essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti del Comune, così come le spese di pulizia e utenze varie come luce, acqua, etc.;
- c) sostenere le spese per la registrazione del contratto di comodato;
- d) dotarsi di adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui all'art. 9.

ARTICOLO 9

(restituzione)

Al termine di ogni celebrazione il Comune rimuove il labaro/altra insegna, trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile nella sede di Via Aurelia 150, per la loro registrazione e custodia, e - senza alcuna formalità - riconsegna i locali/ambienti, comprese le aree a verde di pertinenza della struttura che, rientrati nella piena disponibilità del comodante, potranno essere destinati ad altro uso.

ARTICOLO 10

(modifica)

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto formale, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 11

(durata del contratto e recesso)

Il presente accordo avrà durata di 2 (due) anni dalla data di stipulazione, rinnovabile di anno in anno.

Il contratto potrà rinnovarsi previa richiesta scritta del comodante da farsi pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della scadenza, cui dovrà far seguito l'approvazione da parte dell'Ente.

Le parti potranno recedere dal contratto di comodato in qualunque momento, previo preavviso da notificarsi a mezzo pec almeno 60 giorni prima. In caso di recesso del comodante, lo stesso si impegna comunque a garantire lo svolgimento dei riti civili già fissati anche in periodo successivo al momento in cui acquisterà efficacia il recesso.

Nel caso in cui la disponibilità della struttura passi a soggetto diverso dal richiedente/comodante in corso di validità del contratto di comodato, i nuovi aventi titolo dovranno dare atto - tramite apposita comunicazione al Servizio competente - che:

- a) la struttura interessata mantiene i requisiti di cui all'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune che consentono la celebrazione del rito;
- b) il soggetto subentrante possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 dell'Avviso di manifestazione di interesse. I requisiti soggettivi saranno oggetto di controllo da parte del Servizio competente.

Qualora il comodante non sia il proprietario/titolare di altro diritto reale di godimento sul bene immobile concesso in comodato, il subentrante dovrà inoltre produrre l'autorizzazione da parte del proprietario/titolare di altro diritto reale di godimento sul bene immobile alla prosecuzione del presente contratto di comodato.

ARTICOLO 12

(spese contrattuali)

Le spese di stipula e di registrazione del presente atto sono a carico del comodante.

ARTICOLO 13

(controversie)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

Si fa altresì riferimento all'Avviso di manifestazione di interesse e a tutte le disposizioni che esso contiene.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Comune di Casteldelci.

ARTICOLO 14

(riservatezza dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg UE 679/2016 si informano gli interessati che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati, con modalità prevalentemente informatizzate, in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge.

Il trattamento degli stessi avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Casteldelci, con sede in Piazza San Niccolò n. 2, Casteldelci (RN).

Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) nominato dal Comune Casteldelci è Lepida S.c.p.A, P.IVA 02770891204 email dpo-team@lepida.it.

Per ogni altra informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg UE 679/2016 l'interessato potrà visitare il sito istituzionale dell'Ente.

Allegati:

- Planimetria e rappresentazione fotografica dei luoghi concessi in comodato;
- Eventuale autorizzazione da parte del proprietario/titolare di altro diritto reale di godimento sul bene immobile alla prosecuzione del contratto di comodato.

Letto, approvato e sottoscritto